



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis".

TESTO DDL

Art. 1

1. La Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 38 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, e delle norme in materia di polizia mineraria, è obbligata alla custodia e alla messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis nelle more dell'affidamento a un concessionario privato o di chiusura dello stesso.
2. Al fine di provvedere al pagamento degli oneri di cui al primo comma, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 la spesa annuale di Euro 2.106.000 (UPB S06.03.023 – Cap. SC06.0674).
3. Al fine di provvedere al pagamento degli oneri di cui al primo comma, a titolo di saldo di impegni di esercizi decorsi, è autorizzata nell'esercizio 2011 la spesa complessiva di Euro 412.000 (UPB S06.03.023 – Cap. SC06.0675).

Art. 2

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 2.518.000 per l'anno 2011 ed in euro 2.106.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2011 euro 2.518.000
2012 euro 2.106.000
2013 euro 2.106.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in aumento

UPB S06.03.023

Liquidazione dell'EMSA e commesse RAS - Spese Correnti

2011 euro 2.518.000

2012 euro 2.106.000

2013 euro 2.106.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.